

	Aggiudicatrice”, in forza del decreto sindacale n. ... del.... e che in relazione al	
	presente atto dichiara di aver verificato l'insussistenza dell'obbligo di astensione e di	
	non essere, quindi, in posizione di conflitto di interesse;	
	Il/La	
	Sig.....,	
	nato/a a, il.....,	
	residente a, in Via, n.	
 nella sua qualità di, dell'Impresa	
, con sede legale in	
, Via	
, n., C.F./P.IVA	
	di seguito nel presente atto denominato “appaltatore”;	
	PREMESSO CHE	
	- con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 11 del 24.04.2024 recante	
	“SERVIZIO ASSOCIATO DI REFEZIONE SCOLASTICA ANNI 2024-2025 / 2025-2026/ 2026-	
	2027. APPROVAZIONE SCHEMA DI CONVENZIONE TRA I COMUNI DI MASCHITO,	
	MONTEMILONE E PALAZZO SAN GERVASIO” si è stabilito:	
	- che il servizio di Refezione Scolastica per gli alunni frequentanti la scuola	
	dell'infanzia, la scuola primaria e la scuola secondaria di primo grado del	
	Comune di Maschito venisse gestito in forma associata, ai sensi dell'art.30 del D.	
	Lgs 18.08.20000 n.267, con i comuni di Montemilone e Palazzo San Gervasio le	
	cui scuole dell'Infanzia, primaria e secondaria di primo grado, appartengono	
	all'Istituto Comprensivo “San Giovanni Bosco”, relativamente agli anni scolastici	
	2024/2025 – 2025/2026 – 2026/2027, individuando il Comune di Maschito Ente	

	capofila per l'espletamento delle procedure amministrative inerenti	
	all'affidamento del servizio di cui trattasi e alla stipula del conseguente contratto	
	d'appalto;	
	- in data 15.6.2024, i comuni associati hanno sottoscritto la convenzione per la	
	gestione del servizio di Refezione Scolastica;	
	- con delibera di G.C. n. del è stato approvato il progetto e relativi	
	allegati tecnico – amministrativi per l'acquisizione del servizio di refezione	
	scolastica in favore degli alunni e del personale autorizzato delle scuole	
	dell'Infanzia, primaria e secondaria di primo grado dei Comuni associati,	
	Maschito, Palazzo San Gervasio e Montemilone, per la durata di tre anni	
	scolastici, con decorrenza dall'a.s. 2024/2025, con riserva di esercitare l'opzione	
	di proroga contrattuale per ulteriori due anni scolastici;	
	- con il medesimo provvedimento è stato autorizzato il RUP ad avvalersi, per la	
	procedura di gara, della Stazione Unica Appaltante (SUA) della Provincia di	
	Potenza, quale Centrale Unica di Committenza in conformità alla D.C.C. n. 21	
	del 08.08.2024, e relativa convenzione sottoscritta in data 22.8.2024;	
	- con decisione di contrattare, assunta con determinazione n. --- del --- del	
	Responsabile dell'area amministrativa, al fine di procedere all'appalto del servizio	
	di refezione scolastica in forma associata tra i Comuni di Maschito, Palazzo San	
	Gervasio e Montemilone, per la durata di tre anni scolastici, con opzione di	
	proroga contrattuale per ulteriori due anni, mediante procedura aperta, con le	
	modalità di cui all' art. 71 del D.lgs.n. 36/2023, avvalendosi della Stazione Unica	
	Appaltante della Provincia di Potenza, si approvavano i seguenti documenti:	
	- RELAZIONE TECNICA ILLUSTRATIVA DEL SERVIZIO;	

	- PROSPETTO ECONOMICO DEGLI ONERI E PIANO FINANZIARIO;	
	- CAPITOLATO SPECIALE DI APPALTO;	
	- DUVRI;	
	- SPECIFICHE TECNICHE DA INSERIRE NEL DISCIPLINARE DI GARA;	
	- PATTO DI INTEGRITA';	
	- SCHEMA DI CONTRATTO;	
	- MODULISTICA SOPRALLUOGO;	
	assumendo quale criterio di selezione delle offerte quello dell'offerta economicamente	
	più vantaggiosa ai sensi dell'articolo 108, comma 2, del D.Lgs. n. 36/2023 s.m.i. sulla	
	base del miglior rapporto qualità/prezzo;	
	- con determinazione del Responsabile dell'area amministrativa, n... del ... sono stati	
	approvati i verbali di gara ed è stato aggiudicato l'appalto del servizio all'impresa	
	suddetta;	
	- è stato comunicato ai controinteressati il provvedimento di aggiudicazione in	
	data e, pertanto, alla data odierna sono decorsi i	
	trentacinque giorni previsti dall'articolo 18, comma 3, del D.Lgs.n. 36/2023;	
	TUTTO CIO' PREMESSO	
	tra le parti, come sopra costituite, si conviene e si stipula quanto segue:	
	Art. 1 - Premesse	
	Le premesse fanno parte integrante e sostanziale del presente contratto.	
	Art. 2 - Oggetto	
	1.L'Amministrazione Aggiudicatrice, come sopra rappresentata, affida all'impresa	
 in persona del suo	
	legale rappresentante, che accetta senza riserva alcuna, l'appalto del servizio	

associato di refezione scolastica per gli alunni e il personale autorizzato delle scuole dell'infanzia, primaria e secondaria di primo grado dei Comuni di Maschito, Palazzo San Gervasio e Montemilone.

2. Le prestazioni dovranno essere eseguite nel rispetto delle norme vigenti, del capitolato speciale di appalto e relativi allegati.

3. Il servizio oggetto dell'appalto è da intendersi, ad ogni effetto, un pubblico servizio essendo finalizzato ad erogare prestazioni previste per legge a carico dell'Ente pubblico e volte a soddisfare bisogni collettivi nell'ambito dell'istruzione pubblica.

Art. 3 – Durata

1. La durata del presente contratto è riferita agli anni scolastici 2024/2025 – 2025/2026 – 2026/2027, fatta salva l'attivazione posticipata del servizio ad anno scolastico 2024-2025 avviato (art. 3 Capitolato speciale di appalto), e termina il 31.5.2027 per le scuole dell'infanzia, primarie e secondarie di primo grado dei comuni associati, fatta salva la possibilità di estensione nei limiti del valore presunto complessivamente stimato (art. 3 Capitolato speciale di appalto), con opzione di proroga contrattuale per ulteriori due anni scolastici ai sensi dell'art. 120, comma 10, del D.lgs. 36/2023.

2. L'esercizio dell'opzione di proroga contrattuale dovrà essere comunicato all'appaltatore entro mediante comunicazione trasmessa a mezzo pec.

3. L'Amministrazione aggiudicatrice, inoltre, ai sensi dell'art. 120, comma 11, del D.lgs. 36/2023, si riserva di disporre la proroga tecnica della durata contrattuale, agli stessi patti e condizioni del contratto originario, limitatamente al tempo strettamente necessario per la conclusione delle procedure per l'individuazione di un nuovo contraente. In tal caso l'appaltatore è tenuto all'esecuzione delle prestazioni previste

	nel contratto agli stessi prezzi, patti e condizioni più favorevoli per la stazione	
	appaltante.	
	4.L'Amministrazione aggiudicatrice si riserva di dare avvio all'esecuzione del servizio,	
	in pendenza della stipula del contratto, mediante esecuzione anticipata, ai sensi	
	dell'art. 17, comma 8, del D.lgs.36/2023.	
	Art.4 – Estensione o contrazione del servizio.	
	In corso di esecuzione del servizio, a seguito di sopravvenute esigenze, la Stazione	
	appaltante si riserva la facoltà di dar corso ad estensioni o contrazioni del contratto	
	fino alla concorrenza del quinto dell'importo del contratto ai sensi dell'art. 120, comma	
	9, del D.lgs.36/2023, come ad esempio soppressione del servizio in ordini di scuola	
	nei quali originariamente previsto ovvero con servizi aggiuntivi di ristorazione da	
	erogarsi in favore di un'utenza diversificata quale per esempio, dipendenti e	
	collaboratori dell'amministrazione, ecc.	
	In tal caso, l'appaltatore è obbligato ad accogliere quanto richiesto alle stesse	
	condizioni previste nel contratto originario senza poter far valere il diritto alla	
	risoluzione del contratto.	
	Art. 5 – Cauzione definitiva	
	1. La garanzia, a copertura degli oneri per il mancato od inesatto adempimento del	
	contratto, è stata costituita mediante n.	
 emessa da in data	
per un importo di euro	
	
	2. Ai sensi dell'articolo 117, comma 3, del D.lgs. n. 36/2023, la stessa prevede	
	espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore	

principale e la sua operatività entro 15 giorni a semplice richiesta dell'Amministrazione Aggiudicatrice e la rinuncia all'eccezione all'art. 1957, comma 2 del codice civile.

3. La cauzione definitiva deve permanere fino alla data di emissione del certificato di regolare esecuzione, o comunque decorsi dodici mesi dal termine del servizio in appalto.

4. La cauzione viene prestata a garanzia dell'adempimento di tutte le obbligazioni del contratto e del risarcimento dei danni derivanti dall'eventuale inadempimento delle obbligazioni stesse, nonché a garanzia del rimborso delle somme pagate in più all'appaltatore rispetto alle risultanze della liquidazione finale, salva comunque la risarcibilità del maggior danno.

5. L'Amministrazione Aggiudicatrice ha il diritto di valersi della cauzione per l'eventuale maggiore spesa sostenuta per il servizio nel caso di risoluzione del contratto disposta in danno dell'appaltatore.

6. La stazione appaltante ha inoltre il diritto di valersi della cauzione per provvedere al pagamento di quanto dovuto dall'appaltatore per le inadempienze derivanti dalla inosservanza di norme e prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, protezione, assicurazione, assistenza e sicurezza fisica dei lavoratori comunque presenti in cantiere.

7. L'Amministrazione Aggiudicatrice può richiedere all'appaltatore la reintegrazione della cauzione ove questa sia venuta meno in tutto o in parte; in caso di inottemperanza, la reintegrazione si effettua a valere sui ratei di prezzo da corrispondere all'appaltatore.

Art. 6 - Modalità di esecuzione

Il servizio dovrà essere svolto dall'appaltatore nei modi previsti nel capitolato speciale di appalto e nell'offerta tecnica prodotta in sede di gara dall'aggiudicatario stesso. Il capitolato e l'offerta tecnica sono allegati al presente contratto per costituirne parte integrante e sostanziale (Allegati "A" e "B").

Art. 7 - Prezzo

1. Il corrispettivo dell'appalto viene determinato nella somma complessiva di euro (diconsi euro) comprensivo degli oneri della sicurezza non soggetti a ribasso pari ad euro tenuto conto del ribasso del% offerto ed accettato, da assoggettarsi ad IVA nella misura di legge. L'offerta economica viene allegata al presente contratto per costituirne parte integrante e sostanziale (Allegato "C").

Art. 8 - Verifica dell'attività contributiva

1. L'Amministrazione sottopone a specifica verifica la situazione inerente la regolarità contributiva dell'appaltatore, mediante analisi degli elementi derivanti dalla documentazione acquisita presso gli enti previdenziali, con particolare riferimento al documento unico di regolarità contributiva (DURC), al fine di accertare l'eventuale sussistenza di irregolarità definitivamente accertate.

2 L'Amministrazione provvede d'ufficio all'acquisizione del DURC e l'eventuale presentazione del documento da parte dell'appaltatore non rileva ai fini della verifica.

3. L'Amministrazione acquisisce il documento unico di regolarità contributiva in corso di validità in relazione al presente contratto per il pagamento mensile dei pasti consegnati, previa attestazione di regolare esecuzione da parte del Direttore dell'esecuzione del contratto.

Art. 9 – Cessione del contratto - Subappalto

1. Il contratto non può essere ceduto, a pena di nullità ai sensi dell'art. 119, comma 1, del D.Lgs. n. 36/2023.

2. Le prestazioni del servizio non possono essere subappaltate.

3. Per i pagamenti trova applicazione la normativa in materia di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'articolo 3 della legge n. 136/2010 e successive modiche e integrazioni.

Art. 10 - Pagamenti

1. I pagamenti saranno disposti con le modalità previste dall'articolo 3 (tracciabilità dei flussi finanziari) della legge 13 agosto 2010, n. 136 e successive modifiche e integrazioni con **cadenza mensile sulla base del numero effettivo dei pasti consegnati presso ogni plesso scolastico di ciascun comune associato (Maschito – Palazzo San Gervasio – Montemilone).**

2. L'appaltatore dichiara che il/la sig/ra nato/a a, il, è autorizzato a riscuotere, ricevere e quietanzare la somma ricevuta in conto o a saldo anche per effetto di eventuali cessioni di credito preventivamente riconosciute dall'Amministrazione Aggiudicatrice; gli atti da cui risulta tale designazione sono allegati al presente contratto.

3. La cessazione o la decadenza dall'incarico delle persone autorizzate a riscuotere e quietanzare deve essere tempestivamente notificata all'Amministrazione aggiudicatrice.

4. In caso di cessione del corrispettivo di appalto successiva alla stipula del contratto, il relativo atto deve indicare con precisione le generalità del cessionario ed il luogo del pagamento delle somme cedute. In difetto delle indicazioni previste dai punti

precedenti, nessuna responsabilità può attribuirsi all'amministrazione aggiudicatrice per pagamenti a persone non autorizzate dall'appaltatore a riscuotere.

5. L'emissione delle fatture avverrà in modalità elettronica (Decreto MEF 03.04.2013 n. 55) intestata al Comune di Maschito, in qualità di comune capofila della gestione associata, Area Amministrativa "codice univoco ufficio" **IPA 6HEQ02** e con liquidazione a 60 gg. fine mese data fattura.

6. L'emissione delle fatture potrà avvenire solamente previa attestazione da parte del Direttore dell'esecuzione individuato dalla Stazione appaltante di avvenuta regolare esecuzione del servizio, a seguito del buon esito delle verifiche di conformità dei servizi.

7. Sull'importo netto progressivo della prestazione sarà operata una ritenuta dello 0,50%; le ritenute saranno svincolate in sede di liquidazione finale alla scadenza del contratto, dopo l'approvazione, da parte della Stazione appaltante della verifica di conformità.

8. Il pagamento sarà subordinato all'accertamento che il beneficiario non sia inadempiente all'obbligo di versamento derivante dalla notifica di una o più cartelle di pagamento per importi superiori a euro 5.000,00 (art.48bis del D.P.R. 602/1973).

9. Ai sensi di quanto previsto dall'art. 16-ter del DPR 633/1972 in materia di scissione dei pagamenti, l'Amministrazione verserà direttamente all'Erario l'IVA applicata dal fornitore sulla fattura (4%).

Art. 11 - Obblighi dell'appaltatore relativi alla tracciabilità dei flussi finanziari

1. L'appaltatore assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'articolo 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136 e successive modifiche.

2. L'appaltatore si impegna a dare immediata comunicazione alla stazione appaltante

ed alla prefettura-ufficio territoriale del Governo della provincia competente della notizia dell'inadempimento della propria controparte (subappaltatore/subcontraente) agli obblighi di tracciabilità finanziaria.

3. Qualora l'appaltatore non assolvere agli obblighi previsti dall'art. 3 della legge n. 136/2010 per la tracciabilità dei flussi finanziari relativi all'appalto, il presente contratto si risolve di diritto ai sensi del comma 8 del medesimo art. 3.

4. L'Amministrazione verifica in occasione di ogni pagamento all'appaltatore e con interventi di controllo ulteriori l'assolvimento, da parte dello stesso, degli obblighi relativi alla tracciabilità dei flussi finanziari.

Art. 12 - Responsabilità

1. L'impresa assume ogni responsabilità per casi di infortuni e di danni arrecati, eventualmente, all'amministrazione e a terzi in dipendenza di manchevolezze o di trascuratezza nell'esecuzione degli adempimenti assunti con il contratto.

2. L'impresa inoltre assume ogni responsabilità ed onere derivante da diritti di proprietà intellettuale da parte di terzi in ordine al servizio aggiudicato.

Art. 13 - Inadempienze e risoluzione del contratto

1. L'eventuale esecuzione del servizio in modo difforme da quanto previsto nel capitolato speciale di appalto sarà contestata all'aggiudicatario attraverso PEC entro 10 giorni dall'inadempienza, specificando la natura e l'entità dell'inadempienza stessa.

2. L'aggiudicatario avrà un termine di 10 giorni per presentare le proprie eventuali controdeduzioni, trascorso il quale, ove le giustificazioni addotte non siano riconosciute in tutto o in parte valide, l'Amministrazione considererà valida la prima inosservanza delle clausole contrattuali.

Si procederà alla risoluzione "*ipso iure*" del contratto nei seguenti casi:

- | | |
|-----|---|
| 1) | fallimento dell'impresa appaltatrice o sottoposizione della stessa a procedure concorsuali che possano pregiudicare l'espletamento del servizio; |
| 2) | messa in liquidazione o altri casi di cessione dell'attività ad altri da parte della ditta; |
| 3) | impiego di personale privo di rapporto di dipendenza o collaborazione con la ditta e/o di personale inadeguato o insufficiente a garantire il livello di efficienza del servizio o non in possesso dei requisiti di idoneità sanitaria previsti dalla legislazione vigente; |
| 4) | gravi violazioni e/o inosservanze delle disposizioni legislative e regolamentari, nonché delle norme del presente capitolato in materia igienico-sanitaria e/o gravi violazioni degli obblighi contrattuali non eliminate dalla ditta, anche a seguito di diffide dell'Amministrazione; |
| 5) | gravi violazioni e/o inosservanze delle norme del presente capitolato relative alle caratteristiche merceologiche; |
| 6) | mancata osservanza del sistema di autocontrollo ex Reg. CE 852/2004; |
| 7) | episodi accertati di intossicazione o tossinfezione alimentare derivante da colpa o dolo di operatori della ditta; |
| 8) | inosservanze delle norme di legge relative al personale dipendente (previdenza, infortuni, sicurezza) e mancata applicazione dei contratti collettivi nazionali o territoriali; |
| 9) | interruzione del servizio; |
| 10) | violazione del divieto di subappalto; |
| 11) | violazione ripetuta delle norme di sicurezza e prevenzione tali da pregiudicare l'incolumità fisica delle persone; |

	12) inosservanza ripetuta delle prescrizioni volte ad assicurare la regolarità dei	
	servizi, l'igiene e la pulizia dei locali del Centro di cottura e dei locali adibiti	
	alla somministrazione e consumazione dei pasti e servizi annessi nei plessi	
	scolastici, la sicurezza degli utenti e il rispetto di leggi, regolamenti e del	
	presente capitolato;	
	13) cessione del contratto, a qualsiasi titolo, senza autorizzazione;	
	14) frode alimentare;	
	15) comminazione di n.4 (quattro) penalità per lo stesso tipo di infrazione durante	
	il medesimo anno scolastico;	
	16) perdita di almeno uno dei requisiti di cui all'art.94 del D.lgs. 36/2023;	
	17) al verificarsi di almeno una delle condizioni di cui all'art. 122, commi 1 e 2, del	
	Codice dei contratti D.lgs. 36/2023;	
	18) nel caso di sopravvenuti gravi motivi di pubblico interesse.	
	19) mancato utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero degli altri strumenti	
	idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni finanziarie ai sensi	
	dell'art. 3, comma 9-bis della legge n. 136/2010.	
	3. Nelle ipotesi sopraindicate il contratto potrà essere risolto di diritto da parte	
	dell'Amministrazione comunale con effetto immediato. In tal caso, alla ditta non spetta	
	alcun indennizzo e l'Amministrazione comunale ha facoltà di incamerare la cauzione,	
	salvo il maggior risarcimento del danno.	
	Nelle ipotesi sopraindicate il contratto sarà risolto di diritto con effetto immediato a	
	seguito della dichiarazione del Comune, in forma di nota pec, di volersi avvalere della	
	clausola risolutiva.	
	Qualora il Comune intenda avvalersi di tale clausola, lo stesso si rivarrà	

sull'aggiudicatario a titolo di risarcimento dei danni subiti per tale causa.

In ogni caso è sempre fatto salvo il risarcimento dei danni derivanti da inadempienze.

Alla ditta verrà corrisposto il prezzo contrattuale del servizio effettuato fino al giorno della disposta risoluzione, detratte le penalità, le spese e i danni, compresi quelli eventualmente arrecati dall'Impresa all'Istituto scolastico.

Particolare rilievo riveste la previsione contemplata al precedente comma, al n.9) che configurandosi come ipotesi di reato potrà essere oggetto di indagini da parte della competente autorità giudiziaria.

Art. 14 - Recesso unilaterale dell'Amministrazione

1. L'Amministrazione si riserva la facoltà di recedere dal contratto, ai sensi dell'art 123 del D.lgs. n. 36/2023, in qualunque tempo e fino al termine del contratto, per motivi di pubblico interesse.

2. Il recesso è esercitato per iscritto mediante invio di apposita comunicazione a mezzo PEC.

3. Il recesso non può avere effetto prima che siano decorsi venti (20) giorni dal ricevimento della comunicazione di cui al precedente comma 2.

4. Qualora l'Amministrazione si avvalga della facoltà di recesso unilaterale, essa si obbliga a pagare all'appaltatore un'indennità corrispondente a quanto segue:

- prestazioni già eseguite dall'appaltatore al momento in cui viene comunicato l'atto di recesso, così come attestate dal verbale di verifica redatto dall'Amministrazione;

- il valore dei materiali esistenti nel magazzino dell'appaltatore;

- un decimo dell'importo del servizio non eseguito calcolato sulla differenza tra l'importo dei quattro quinti (4/5) del prezzo posto a base di gara e l'ammontare netto delle prestazioni eseguite.

Art.15 - Ipotesi di recesso e risoluzione da parte dell'amministrazione.

1. In aderenza a quanto stabilito dall'art. 10 della convenzione sottoscritta tra gli enti associati al servizio, prima della scadenza della durata dell'appalto, ciascun Comune aderente alla gestione associata (Maschito – Palazzo San Gervasio – Montemilone) ha facoltà di recedere dalla convenzione per motivate ragioni, previo preavviso di sei mesi. In tal caso, il recesso è efficace dal successivo anno scolastico. Il recesso di un comune dalla gestione associata non fa venire meno la gestione associata del servizio per i restanti comuni e l'appaltatore non avrà nulla a pretendere dovendo accettare la mutata gestione associata del servizio.

2. Possono costituire cause di risoluzione del contratto di appalto, quando vi sia adesione alla stessa da parte dell'appaltatore senza oneri a carico dei comuni aderenti:

a. la sottoscrizione di accordo formalizzato con deliberazioni consiliari di tutti i Comuni convenzionati;

b. nel caso in cui tutti o parte dei comuni convenzionati formino tra loro, o con altri, una unione di Comuni, a sensi dell'art. 32 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, anche per la gestione del servizio associato mensa scolastica.

Art. 16 – Controversie.

1. È esclusa la competenza arbitrale.

2. Per ogni vertenza giudiziale il Foro competente è quello di Potenza.

Art. 17 - Obblighi dell'appaltatore

L'aggiudicatario svolgerà l'attività connessa con il servizio in appalto con l'osservanza delle disposizioni legislative vigenti in materia, sollevando l'Amministrazione da

qualsiasi responsabilità al riguardo.

L'Amministrazione Aggiudicatrice si riserva la facoltà di effettuare in qualsiasi momento controlli o ispezioni per accertare che il servizio sia espletato in conformità alle pattuizioni.

Art. 18 - Ultimazione delle prestazioni

L'appaltatore è tenuto a comunicare l'intervenuta ultimazione delle prestazioni, a seguito della quale il direttore dell'esecuzione effettua i necessari accertamenti e rilascia il certificato attestante l'avvenuta ultimazione delle prestazioni.

Artt. 19 – Verifiche relative agli obblighi in materia di tracciabilità dei flussi finanziari

1. La Stazione Appaltante verifica in occasione di ogni pagamento alla ditta appaltatrice e con interventi di controllo ulteriori, l'assolvimento, da parte della stessa, degli obblighi relativi alla tracciabilità dei flussi finanziari.

Art. 20 - Adempimenti in materia antimafia

1. L'Amministrazione ha conseguito, nei modi prescritti dalla legge, la certificazione antimafia di cui all'art. 91 del D.lgs. n. 159/2011 s.m.i. dalla quale emerge l'insussistenza di una delle cause di decadenza, di sospensione o di divieto di cui all'articolo 67 del D.lgs. n. 159/2011 nei confronti dell'appaltatore e l'insussistenza di eventuali tentativi di infiltrazione mafiosa tendenti a condizionare le scelte e gli indirizzi della società di cui all'articolo 84, comma 4 del medesimo decreto.

Art. 21 – Revisione dei prezzi

1. Trattandosi di prestazione continuativa nel tempo, i prezzi sono sottoposti a revisione con riferimento all'indice generale prezzi al consumo per famiglie e operai

(FOI) elaborato dall'ISTAT. Ai sensi dell'art. 60 del D.Lgs. n. 36/2026, del capitolato speciale di appalto e del disciplinare di gara qualora nel corso di esecuzione del contratto si verifica una variazione, in aumento o in diminuzione, del costo del servizio superiore al cinque per cento, dell'importo complessivo, i prezzi sono aggiornati, nella misura dell'ottanta per cento della variazione, in relazione alla prestazione da eseguire in maniera prevalente.

2. La revisione prezzi è ammessa a partire dall'anno scolastico successivo a quello di avvio del servizio in oggetto.

Art. 22 - Osservanza delle condizioni di lavoro

1. L'impresa è sottoposta a tutti gli obblighi, verso i propri dipendenti, risultanti dalle disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia di lavoro e di assicurazioni sociali ed assume a suo carico tutti gli oneri relativi.

2. L'impresa è obbligata altresì ad attuare, nei confronti dei propri dipendenti occupati nelle prestazioni oggetto del contratto, condizioni normative e retributive non inferiori a quelle risultanti dai contratti collettivi di lavoro applicabili, alla data del contratto, alla categoria e nella località in cui si svolgono le prestazioni, nonché le condizioni risultanti da successive modifiche ed integrazioni e, in genere, da ogni altro contratto collettivo, successivamente stipulato per la categoria e applicabile nella località.

3. L'obbligo permane anche dopo la scadenza dei suindicati contratti collettivi e fino alla sostituzione.

4. I suddetti obblighi vincolano l'impresa anche nel caso che non sia aderente alle associazioni stipulanti o receda da esse.

5. L'amministrazione, nel caso di violazione degli obblighi di cui sopra e previa comunicazione all'impresa dell'inadempienze ad essa denunciate dall'ispettorato del

lavoro, si riserva il diritto di operare una ritenuta fino al 20% dell'importo contrattuale.

6. Tale ritenuta viene rimborsata quando l'ispettorato predetto dichiara che l'impresa si sia posta in regola e la stessa non può vantare diritto alcuno per il ritardato pagamento.

Art. 23 - Oneri, stipula e registrazione

1. Sono a carico dell'appaltatore tutte le spese di bollo e registro, della copia del contratto e dei documenti e disegni di progetto, nonché i diritti di segreteria nelle misure di legge.

2. La liquidazione delle spese è fatta, in base alle tariffe vigenti, dal responsabile dell'ufficio presso cui è stipulato il contratto.

3. Del presente contratto, ai sensi dell'art. 40 del D.P.R. 26 aprile 1986, n. 131, le parti richiedono la registrazione in misura fissa trattandosi di esecuzione di lavori assoggettati all'imposta sul valore aggiunto (I.V.A.).

4. L'imposta sul valore aggiunto, nelle aliquote di legge, è a carico della Stazione appaltante.

5. Tutti i componenti, previa informativa ai sensi del D. Lgs. 196/2003, con la firma del presente atto prestano il proprio consenso, ai sensi della L. 675/1996, al trattamento dei dati personali, nonché alla conservazioni anche in banche dati, archivi informatici, alla comunicazione dei dati personali e correlato trattamento e alla trasmissione dei dati stessi a qualsiasi Ufficio al fine esclusivo dell'esecuzione delle formalità connesse e conseguenti al presente atto.

Art.24 – Designazione quale Responsabile del trattamento dei dati ai sensi del Regolamento U.E. 679/2016.

1. Le parti, previa informativa ai sensi del Regolamento europeo n. 679/2016, con la

firma del presente atto prestano il proprio consenso, al trattamento dei dati personali, nonché alla conservazione anche in banche dati ed archivi informatici, alla comunicazione dei dati personali e correlato trattamento e alla trasmissione dei dati stessi ad uffici/servizi al fine esclusivo dell'esecuzione delle formalità connesse e conseguenti al presente atto. In esecuzione del presente contratto, l'Appaltatore viene nominato dal Comune di Maschito quale Responsabile del trattamento dei dati personali di titolarità dell'Ente, ex art. 28 del Regolamento UE 679/2016, che verranno comunicati al solo ed unico fine di poter adempiere correttamente alle obbligazioni scaturenti dal medesimo, ossia per l'affidamento del servizio associato di "R refezione scolastica per gli alunni e personale autorizzato delle scuole dell'Infanzia, primaria e secondaria di primo grado dei comuni di Maschito, Palazzo San Gervasio e Montemilone".

2. Le Parti riconoscono e convengono di attenersi agli adempimenti relativi alla normativa applicabile al trattamento dei dati personali, e che quest'ultima non produce l'insorgere di un diritto in capo al Responsabile del trattamento al rimborso delle eventuali spese che lo stesso potrebbe dover sostenere per conformarsi.

3. L'appaltatore ha l'obbligo di mantenere riservati i dati e le informazioni, ivi comprese quelle che transitano per le apparecchiature di elaborazione dati, di cui venga in possesso e comunque a conoscenza, anche tramite l'esecuzione del contratto, di non divulgarli in alcun modo e in qualsiasi forma, di non farne oggetto di utilizzazione a qualsiasi titolo per scopi diversi da quelli strettamente necessari all'esecuzione del Contratto e di non farne oggetto di comunicazione o trasmissione senza l'espressa autorizzazione della Stazione Appaltante.

4. L'appaltatore è responsabile per l'esatta osservanza da parte dei propri

dipendenti, consulenti e collaboratori, nonché di subappaltatori e dei dipendenti, consulenti e collaboratori di questi ultimi, degli obblighi relativi alla sicurezza dei dati personali e risponde nei confronti della Stazione Appaltante per eventuali violazioni degli obblighi della normativa sulla protezione dei dati personali commesse dai suddetti soggetti.

5. In caso di inosservanza degli obblighi sopra descritti, la Stazione Appaltante ha facoltà di dichiarare risolto di diritto il Contratto, fermo restando che l'Appaltatore sarà tenuto a risarcire tutti i danni che ne dovessero derivare.

Art.25 - Codice di Comportamento.

1. La Ditta aggiudicataria si impegna a osservare il codice di comportamento del Comune di Maschito, approvato con la Deliberazione di G.M. n. 107 del 10.11.2023 pubblicato in Amministrazione Trasparente – sezione Disposizioni generali. La violazione degli obblighi comportamentali contenuti nel medesimo codice comporta la risoluzione (o la decadenza) del rapporto oggetto del presente contratto.

Art. 26 – Clausole anticorruzione

1. Il legale rappresentante dell'appaltatore, sotto la propria responsabilità, ai sensi e per gli effetti della L.190 del 6.11.2012 e del D.P.R. 28/12/2000 n. 445 dichiara:

a. che non ha esercitato poteri autoritativi o negoziali, o comunque di responsabilità, per conto della stazione appaltante e a favore della stessa negli ultimi tre anni;

b. che non versa in altre condizioni di incompatibilità;

c. che i contratti conclusi e/o gli incarichi ricevuti in violazione della presente dichiarazione sono nulli ed è fatto divieto ai Soggetti privati che li hanno conclusi o conferiti di contrattare con la Stazione appaltante per i successivi tre anni;

d. che la violazione dell'obbligo di cui alla presente dichiarazione comporta la sanzione della restituzione dei compensi eventualmente percepiti ed accertati, riferiti allo specifico contratto.

Art.27 – Contratto in formato digitale

Si dà atto che, nel rispetto dall'art. 17, comma 1 del D.Lgs. n.36/20, il presente contratto, formato e stipulato in modalità elettronica, è stato redatto da me Segretario Comunale, mediante l'utilizzo ed il controllo personale degli strumenti informatici su n. 20 pagine a video intere, oltre le formalità di chiusura dell'atto.

Lo stesso viene da me Segretario Comunale, ai sensi dell'art. 47 ter della legge 16.02.1913, n. 89, aggiunto dall'art. 1, comma 1 lett. c) del D.Lgs. 2 luglio 2010 n. 110, letto ai comparenti, ad eccezione degli allegati per i quali io ufficiale rogante ho avuto dispensa delle parti contraenti, avendone le stesse i requisiti di legge. Le stesse, riconosciuto l'atto conforme alla loro volontà, con me ed alla mia presenza lo sottoscrivono, con firma digitale ai sensi dell'art. 24 del D.Lgs. 07.03.2005 n. 82, previa verifica da me effettuata, che i certificati di firma utilizzati dalle parti sono validi alla data odierna, ai sensi dell'art. 47 ter, comma 3 della legge n. 89/2013, di seguito verificati a mia cura ai sensi dell'art. 14 del D.P.C.M. 22.02.2013.

F.to per l'Amministrazione Aggiudicatrice

.....

F.to per l'Appaltatore

.....

F.to Il Segretario Comunale

.....